

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE DISTACCATA DI CONEGLIANO

In nome del Popolo Italiano, il Giudice Unico Dr. Deli Luca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con Atto di citazione notificato in data
30/5/2005 da

, con


l'avv. Franco Fabiani

contro

**CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, già CASSA DI
RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA, con gli avv.ti**

Conclusioni precisate ex art. 189 cpc dall'attrice : "cotrariis reiectis, *accogliere la domanda come proposta dall'attrice nell'atto di citazione e quindi, accertata e dichiarata l'illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito e dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto e per interessi ultralegali, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare all'attrice la somma di € 93.407 come risultante dalle esperite istruttoria – si veda la pagina 6 – in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente*

DIRITTO DI COPIA ASSOLTO MEDIANTE
APPLICAZIONE IN MARCHE DA BOLLO
PER € 14,16 SULL'ORIGINALE
Conegliano, 1 D/C 2011
IL CANCELLIERE



anticipato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di onere per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario spese generali (12,5 %), IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

Conclusioni precisate dalla convenuta CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, già CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA:

“come in comparsa di risposta” ovverosia, “ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, rigettarsi tutte le domande attoree perché improcedibili, prescritte ed in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese diritti ed onorari.”

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Atto di citazione notificato in data 30/5/2005, la conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa, al fine di sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi anatocistici, di spese fisse di chiusura trimestrale e di commissioni di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione, di interessi ultralegali non pattuiti e in misura superiore al tasso soglia dell'usura, relativamente al conto corrente, con apertura di credito bancario, acceso alla fine degli anni '80 presso la convenuta - Filiale di Treviso ed estinto alla metà circa dell'anno 1996, rapporto asseritamente intrattenuto in assenza di qualsiasi pattuizione non essendo stato sottoscritto tra le parti alcun atto scritto. Per l'effetto, l'attrice chiedeva *“accertare e dichiarare l'illegittimità della descritta prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale, dell'addebito di somme per*

Venivano poi concessi i richiesti termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 184 comma I cpc (vecchio).

A scioglimento della riserva assunta all'udienza di ammissione prove, il Giudice disponeva CTU contabile, ponendo al nominato CTU Rag. Marzio Turchetto il seguente quesito: *“previa verifica dell'espletamento o meno da parte della convenuta delle procedure di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 al fine di realizzare il criterio di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, 1) determini il CTU, esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti nonché la documentazione eventualmente acquisita con il consenso delle parti (e/o richiesta con ordine di esibizione di cui alla memoria di parte attrice depositata il 19/1/2009), l'importo complessivo effettivamente addebitato dalla banca a parte attrice dalla prima all'ultima contabile prodotta e/o acquisita agli atti, per interessi passivi, per spese fisse di chiusura del contro, per CMS (qualora non pattuita per iscritto); 2) fatte tali verifiche il CTU procederà al ricalcolo degli interessi e competenze dovute alla banca, espungendo gli interessi applicati in misura non pattuita, la CMS non dovute, la capitalizzazione degli interessi (dovuti); 3) rideterminerà il rapporto di dare - avere tra le parti”*.

Al termine concesso per la formulazione delle Osservazioni dei nominati consulenti di parte, il CTP attoreo approvava la relazione peritale senza osservazioni.

Il CTP di parte convenuta, *“sia pure approvando i contenuti della relazione, ha ribadito la propria convinzione che alla banca compete il diritto alla capitalizzazione annuale degli interessi e delle altre componenti”* (CTU - pag. 10).

All'udienza fissata per l'esame dell'elaborato peritale, l'attrice insisteva perché dai conteggi predisposti dal CTU fosse *“eliminato quello realizzato*

nell'ipotesi di applicazione del tasso di interesse passivo bancario, da momento che la banca non ha dimostrato l'avvenuta pattuizione di detta voce di addebito". La convenuta contestava invece "la rilevanza della CTU, in quanto riferita al rapporto di conto corrente estinto oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione e quindi relativa ad obbligazioni ampiamente prescritte."

I procuratori delle parti chiedevano infine concordemente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del giorno 12/4/2011 le parti concludevano come sopra e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricostruzione dei fatti oggetto di causa, quale emergente dalle circostanze ammesse dalle parti, dalla documentazione in atti nonché dall'esito della disposta CTU contabile, impone la condanna della convenuta Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa al pagamento di quanto indebitamente riscosso.

In dettaglio:

1. Sull'eccezione di parte convenuta di irripetibilità del pagamento ai sensi dell'art. 2034 cc

Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di asserita irripetibilità del pagamento sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2034 cc.

Per quanto, infatti, il pagamento spontaneo di somme non pattuite per iscritto possa configurarsi come adempimento di obbligazione naturale e rientrare quindi nella regola dettata dall'art. 2034 c.c., sempre che si tratti di misura contenuta nei limiti del lecito, il presupposto del pagamento spontaneo "non ricorre nel caso di una banca, che abbia proceduto all'addebito degli

interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per la sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo" (così Cass. Civ. 9 aprile 1984, n. 2262; ma confronta anche Cass. Civ. 1968, n. 1236; Cass. Civ. 1977 n. 3832; Cass. Civ. 1966 n. 2255; Cass. Civ. 1965 n. 354).

Deve infatti escludersi che, nell'ipotesi di addebito sul conto corrente bancario di somme non pattuite per atto scritto, si possa ritenere sussistente l'adempimento da parte del cliente di un'obbligazione naturale, mancando la volontà di pagamento, la spontaneità, nonché il dovere morale o sociale, per l'appunto richiesti dall'art. 2034 cc.

Come noto, nel contratto di conto corrente la banca detiene in modo esclusivo il conto e, di conseguenza, tutte le scritturazioni da essa effettuate avvengono di sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione del cliente.

Oltre alla mancanza di una volontà di pagamento da parte del cliente, è ravvisabile, anche, l'assenza di spontaneità.

La spontaneità implica un pagamento volontario e l'assenza di coazione. Al contrario il pagamento di somme non pattuite per iscritto e imposte dalla banca si verifica usualmente solo per evitare le prospettate e ricorrenti azioni giudiziarie: il cliente si trova dinanzi al famoso *prendre ou laisser* o davanti ad un *aut aut*. Gli iperbolici e crescenti addebiti di interessi ultralegali sono di persè sufficienti a dimostrare la *vis compulsiva* esercitata dalla banca nei confronti dell'utente.

In tal contesto è pertanto evidente che, nel caso di addebito di interessi ultralegali da parte delle banche, è del pari escluso che il pagamento effettuato dall'utente bancario costituisca adempimento di una obbligazione morale o di coscienza. I questa invero riposa sul sentimento della *pietas*, dell'*officium* morale, religioso o sociale, del galateo, della cortesia, del decoro.



2. Sull'eccezione di parte convenuta di decadenza dall'impugnazione ai sensi degli artt. 1832 - 1857 cc

Del pari, deve rigettarsi l'eccezione di decadenza ad impugnare l'estratto conto.

La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto rende infatti inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dalle quali le partite inserite in conto derivano (così Cass.n.1978 del 1996), né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile o inefficace (o, in ogni caso, su di una situazione illecita), resti definitivamente incontestabile (così Cass.nn. 10186, 10129 e 6548 del 2001 e n.10376 del 2006).

3. Sull'eccezione di parte convenuta di prescrizione decennale

Deve altresì rigettarsi l'eccezione di prescrizione decennale pure sollevata dalla convenuta.

Si ricorda infatti che, come sancito da concorde Giurisprudenza di merito e di legittimità, il conto corrente bancario è un unico rapporto giuridico, originato da un unico negozio anche se costituito da una serie di operazioni.

È solo con la chiusura del conto, quindi, che si stabilisce definitivamente la posizione debitoria o creditoria delle parti (Corte App. Lecce 22/10/2001, Cass.n. 2262/1984, Trib. Cassino 29/10/2004, Cass.n. 10127/2005, Trib. Busto Arsizio - Sez. Gallarate 9/12/2009, Trib. Trento 3/2/2010, nonché Cass.S.U. n. 24418/2010); nella vicenda in esame la chiusura del conto risale pacificamente al 1996 mentre l'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio è stato notificato il 30-5-2005 ovvero prima della scadenza del decennio fissato per la prescrizione.

Quanto alla norma di cui all'art.2 comma LXI della L.n.10/2011, (a prescindere dai dubbi sulla applicabilità al rapporto *de quo* già instaurato prima della sua entrata in vigore), si osserva che la stessa è stata tardivamente invocata dalla convenuta che ha sollevato la questione solo in comparsa conclusionale e non all'udienza di precisazione delle conclusioni, (udienza tenutasi successivamente alla entrata in vigore della norma).

Si ricorda inoltre che tale norma dispone che *"la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa"*.

Poiché l'annotazione oggetto della norma viene posta alla base di un eventuale diritto di ripetizione del correntista, l'annotazione che rilevi ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui trattasi è, in ogni caso, un'annotazione che attesti l'avvenuto pagamento di una somma da parte del correntista, ovvero sia uno spostamento patrimoniale in favore della banca destinato a coprire uno scoperto o un superamento dei limiti del fido.

Sul punto, le già citate Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 ribadivano che, *"con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito - e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 cc - quando difetti di una idonea*

causa giustificativa" (Cass.S.U. n. 24418/2010).

Le Sezioni Unite precisavano che *"non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione"* (Cass.S.U. n. 24418/2010).

Continuava quindi la Suprema Corte escludendo potesse individuarsi *"il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista. L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò*

MILO
*
GLIANO

a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere" (Cass.S.U. n. 24418/2010).

Le Sezioni Unite spiegavano che l'accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, nota alla giurisprudenza (che ne ha fatto applicazione in innumerevoli casi, a partire da Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413 sino a tempi più recenti: si vedano, ad esempio, Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. 23 novembre 2005, n. 24588), trova giustificazione nel fatto che "un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o



ripristinata) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente al atto della chiusura del conto" (Cass.S.U. n. 24418/2010).

In proposito si osserva quindi che la convenuta Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa, nell'invocare nella conclusionale depositata in data 9/6/2011 la norma di cui alla L.n.10/2011, non ha circostanziato la propria eccezione; in particolare non ha allegato o indicato le ___ annotazioni, anteriori all'asserito decennio di prescrizione, identificabili quali pagamenti, come sopra specificati.

Anzi, la convenuta non ha nemmeno ritenuto di precisare se le annotazioni anteriori al decennio costituissero o meno versamenti, a titolo di pagamento o a titolo ripristinatorio della provvista.

Né, tantomeno, nella propria, anch'essa tardiva, richiesta di rimessione in istruttoria della causa, la convenuta richiede che siffatto accertamento venga svolto dal CTU.

L'eccezione di prescrizione deve pertanto rigettarsi.

4. Sulla legittimità o meno degli addebiti contestati dall'attrice

Quanto sopra premesso ed entrando nel merito della controversia, si ricorda che l'attrice lamenta che, con riferimento al conto corrente con apertura di credito bancario, acceso alla fine degli anni '80 presso la convenuta -- Filiale

di Treviso ed estinto alla metà circa dell'anno 1996, (rapporto asseritamente intrattenuto in assenza di qualsiasi pattuizione non essendo stato sottoscritto tra le parti alcun atto scritto,) sarebbero stati illecitamente applicati interessi anatocistici e in misura ultralegale, spese fisse di chiusura trimestrale e commissioni di massimo scoperto.

Preliminarmente si ritiene che, diversamente da quanto prospettato dalla convenuta, sia unico il rapporto di conto corrente oggetto di causa, intrattenuto dall'attrice _____ con la convenuta Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa, dapprima con la Filiale di Montebelluna con il numero identificativo n. _____ e successivamente trasferito in data 13/7/1994 presso la Filiale di Conegliano con il numero identificativo n. _____

Tale circostanza di fatto trova piena prova documentale nella contabile di data 31/7/1994 relativa al c/c n. _____ su Montebelluna, dove viene registrata l'operazione di data 12/7/1994, avente valuta 13/7/1994, di trasferimento dell'intero saldo attivo di £ 682.071.732 sul conto corrente n. _____ su Conegliano, a titolo di *ordine e conto trasferimento conto Conegliano* (all. B alla Memoria attorea depositata in data 19/I/2009).

Specularmente, tale operazione trova conferma documentale nella contabile di data 31/7/1994 relativa al c/c n. _____ su Conegliano, dove viene registrata l'operazione di data 15/7/1994, avente valuta 13/7/1994, di accredito dell'importo di £ 682.071.732 per *giroconto da filiale Montebelluna* (all. A alla Memoria attorea depositata in data 19/I/2009).

Il rapporto di conto corrente intrattenuto dall'attrice con la convenuta Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa è pertanto sicuramente unitario, attesa l'identità dei soggetti giuridici che ne erano parte e il mero trasferimento del saldo da una filiale all'altra (come documentalmente risulta anche dal doc.n.8 di parte convenuta), con conseguente ripercussione degli eventuali illegittimi

addebiti attuati nel periodo di riferimento della Filiale di Montebelluna, sul periodo di riferimento della Filiale di Conegliano.

Quanto sopra premesso, in merito alle singole contestazioni svolte dall'attrice, si osserva quanto segue.

a. sulle gli interessi passivi applicati

In atti non risulta dimesso alcun documento dal quale risulti la pattuizione scritta di interessi passivi tra l'attrice _____ e la convenuta Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa.

Né può ritenersi integri, ai sensi della norma di cui all'art. 1284 cpv cc, valida ed efficace pattuizione di interessi convenzionali in misura ultralegale la missiva di data 15/10/1990, nella quale l'attrice *prende nota* della circostanza che i rapporti *saranno disciplinati dalle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi* e dichiara di *approvare specificamente quanto stabilito dagli articoli nn. 1, 5, 7, 11, 12, 16, 19 e 20 delle norme stesse* (doc n. 3 di parte convenuta).

Nessuna approvazione, nemmeno *per relationem*, viene invero svolta da parte attrice in ordine all'articolo 6 delle citate norme, avente per oggetto *gli interessi dovuti dal correntista alla Cassa di Risparmio* (di nuovo, doc n. 3 di parte convenuta).

Inoltre, parte convenuta non ha superato le contestazioni attoree né in merito alla riferibilità dell'allegata missiva e delle pedissequae norme al rapporto di conto corrente oggetto di causa, né in merito alla eccepita genericità ed indeterminatezza del richiamo operato alle norme stesse.

In assenza di valida pattuizione scritta, gli interessi passivi devono quindi applicarsi nella misura legale, come prescritto dall'art. 1284 cpv cc.

b. sulle spese fisse di chiusura trimestrale



Quanto sopra valga anche con riferimento alla mancata pattuizione di spese fisse di chiusura trimestrale, contemplate per l'appunto nelle citate *norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi*, al medesimo art. 6 (di nuovo, doc n. 3 di parte convenuta).

Le spese fisse di chiusura trimestrale non sono quindi dovute, perché non concordate tra le parti.

c. sulle commissioni di massimo scoperto

In atti non risulta dimesso nemmeno alcun documento dal quale risulti la pattuizione scritta di commissioni di massimo scoperto tra l'attrice

e la convenuta Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa.

Nemmeno tali commissioni sono quindi dovute.

d. sugli interessi anatocistici

Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi si ricorda che la norma di cui all'art. 1283 cc sancisce il divieto dell'anatocismo "in mancanza di usi contrari", salvi gli effetti di convenzione posteriore allo loro scadenza.

Con le note sentenze del marzo 1999, inoltre, la Suprema Corte Cassazione escludeva la natura di usi normativi alle Norme Bancarie Uniformi e sanciva quindi l'illegittimità della capitalizzazione periodica applicata in base alle stesse.

Si osserva quindi che in atti non risulta alcun documento dal quale risulti alcuna valida pattuizione tra le parti che giustifichi alcuna capitalizzazione, né trimestrale né con diversa periodicità.

Sul tema si rinvia alla consolidata Giurisprudenza di merito che, dopo un tenue tentativo di riconoscimento di legittimità dell'anatocismo semestrale o annuale, afferma in modo pressoché unanime che nessuna capitalizzazione è ammessa (fra tutte, Trib. Pescara 6/5/2005 e 16/1/2006, Trib. Roma

12/1/2007, Trib. Torino 5/10/2007), nonché alle recentissime Sezioni Unite n.24418/2010, già citate.

* * *

Quanto sopra considerato in diritto, il CTU ha accertato che, *escludendo gli interessi e le commissioni non pattuiti e la capitalizzazione anatocistica degli interessi dovuti*, il rapporto dare -avere tra le parti viene definito con un importo a credito in favore dell'attrice di € 93.407 (CTU Rag. Marzio Turchetto - pag. 6).

Si precisa in proposito che le parti, in ordine alla correttezza del metodo e dei calcoli svolti dal CTU, né nel corso delle operazioni peritali né nell'udienza fissata per l'esame dell'elaborato, hanno ritenuto di svolgere alcuna osservazione.

Il Giudicante ritiene quindi di recepire tale conclusione del CTU.

Deve pertanto condannarsi la convenuta a pagare all'attrice la complessiva somma di € 93.407 da maggiorarsi degli interessi legali dal momento della domanda al saldo effettivo.


Nulla parte attrice ha allegato né provato nemmeno in ordine al maggior danno patito e, pertanto, nulla è dovuto ai sensi dell'art. 1224 cpv cc.

Nulla parte attrice ha infine provato in ordine all'esborso sostenuto per spese di consulenza tecnica di parte.

PQM

definitivamente pronunciando , reietta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

I. condanna la Cassa di Risparmio del Veneto Spa, già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare alla la somma capitale di € 93.407,
come accertata a pagina 6 della CTU depositata in data 1/12/2009 dal Rag.



Maurizio Turchetto che deve intendersi qui integralmente richiamata, somma da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

2. condanna la Cassa di Risparmio del Veneto Spa, già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa a rifondere integralmente all'attrice le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 13000, di cui € 4686, per diritti ed euro 6000 per onorari oltre oneri accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Franco Fabiani;

3. pone definitivamente a carico della convenuta Cassa di Risparmio del Veneto Spa, già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa le spese di CTU, liquidate giusto provvedimento di data 3/12/2009 nella complessiva somma di € 6.364,80.



Conegliano, li 30 settembre 2011

IL TRIBUNALE CIVILE DI CONEGLIANO
DELLA SEZIONE ANTISTATARIO

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the court clerk.

IL GIUDICE

Dott. Dea Luca

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the judge, Dott. Dea Luca.

DEPOSITO IN CANCELLERIA
Conegliano 24 NOV 2011
Il Canciere

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the court clerk.